

# Il "nuovo" Codice della "crisi d'impresa"

## Decreto Legislativo n. 14/2019

**. DECRETO CORRETTIVO - D. LGS. N. 147/2020**



11  
DICEMBRE  
2020

Antonio SANGES

# **Covid – 19 => Crisi liquidità**

- **Crisi liquidità imprese 2020**
- **57% => con problema liquidità**
- **43% => senza problemi liquidità**
- **Nel 2021 crisi liquidità => sei aziende su dieci**
- **Un calo ulteriore di fatturato tra il 10% e 30 % potrebbe determinare in Europa la chiusura del "70% PMI europee".**

**Fonte Mc Kinsey su rapporto Levued 2020 - Il Sole 24 ore**

# Covid – 19 => "Crisi economica"

- **PIL 2020** => - 9% Stima UE
- **PIL 2020** => - 13% Stima Banca Italia
- **Lockdown** => 35% Imprese ed occupazione interessata da stop produttivi
- **ISTAT** => - 5,4% crescita 1° trimestre 2020 (Valore negativo da riportare al 1995)
- **ATTUALE CRISI ECONOMICA COVID-19** => Maggiore del 20 – 25 % della crisi 2008;  
(Fonte Banca d'Italia 2020)

# Codice della crisi d'impresa

## Riferimenti Normativi:

- **Raccomandazione 2014/135/UE del 12 marzo 2014**
- **Regolamento UE 2015/848 del 20 maggio 2015**
- **Proposta di Direttiva del 20 maggio 2015, 22 maggio 2016**
- **Regolamento delegato UE 2016/451 della Commissione**
- **Legge delega 155/2017**
- **Dlgs 12 gennaio 2019 n. 14**
- **Direttiva UE 1023/2019**
- **DI 23/2020, cosiddetto "Decreto Liquidità" - Legge N. 40/2020**
- **DI 34/2020, cosiddetto "Decreto Rilancio" - Legge N. 77/2020**
- **Decreto correttivo - Codice Crisi D. Lgs. N. 147/2020**

**N.B.: Decreto Liquidità => Crisi impresa entra in vigore il 01 settembre 2021**

# BILANCIO D'ESERCIZIO

## *"IMPATTO COVID-19"*

- **Decreto Liquidità - D. Legge N. 23/2020 – Legge N. 40/2020**
- **Art. 5** => Rinvio Codice crisi d'impresa;
- **Art. 6** => Disapplicazione art. 2446 – 2447 C.C.
- **Art. 7** => Continuità aziendale  
neutralizzazione Bilanci 2019 – 2020;

# BILANCIO D'ESERCIZIO

## *"IMPATTO COVID-19"*

➤ **Decreto Rilancio => D.L. 34/2020 – Legge N. 77/2020**

➤ **Art. 38 – 2° comma quater**

**N.B.: Deroga dell'art. 2423 – bis c.c. alle disposizioni relative alla prospettiva della "continuità aziendale"**

# DECRETO CORRETTIVO => D. LGS. N. 147/2020

- Chiarimento circa la nozione di "crisi", sostituendo la locuzione "difficoltà economico-finanziaria" – con quella di "squilibrio economico-finanziario";
- La ridefinizione degli "indici della crisi", che dovranno ora dare evidenza della "non sostenibilità" (invece che della sostenibilità) dei debiti per almeno i sei mesi successivi e "dell'assenza di prospettive di continuità aziendale" (invece della sussistenza di tali prospettive).
- Diventano "indici significativi" quelli che misurano la "non sostenibilità" degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'inadeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi.
- Ai fini della rilevanza dell'ammontare totale del "debito scaduto" e non versato per IVA (che legittima l'Agenzia delle Entrate ad attivare la procedura d'allerta), il superamento del criterio percentuale fissato al 30% a favore di un "criterio imperniato su scaglioni" che determinano l'ammontare specifico dell'IVA scaduta e non versata.

# **Crisi d'impresa e continuità aziendale**

- **Gli strumenti "di controllo basati sui dati di bilancio" sono costituiti su dati storici ed offrono giudizi su risultati aziendali precedenti;**
- **Tali dati non rispettano la "continuità aziendale" in quanto identificano uno stato di crisi già avviata e conclamata;**
- **Tale sistema dimostra nei fatti la responsabilità degli amministratori;**

**N.B.: Tribunale Milano - Sezione Imprese - sent. 19  
ottobre 2019**

## **Crisi d'impresa e continuità aziendale**

### **Sistema di rilevazione della "performance aziendale"**

- **Implementare "azioni strategiche" si determinano i presupposti di "continuità aziendale" e la sua evoluzione;**
- **Soddisfare i concetti di "assetto organizzativo amministrativo e contabile art. 2086 c.c."**

**N.B.: Tribunale di Milano - Sezione Imprese sent. Del 19 ottobre 2019  
Ordinanza Corte di Cassazione sent. 20389 del 28 settembre 2020**

# La "continuità aziendale" dei "Club calcio serie A"

- **Diminuzione ricavi da stadio => 600 mln euro (200 mln al 30/06/2020 - 400 al 31/12/2020;**
- **"Ricavi da stadio" => - 65%**
- **Ricavo da sponsor => - 35%**
- **Debiti vs Fornitore ed Enti => 2,5 mld di euro**
- **Debiti vs banche => 1,5 mld euro**
- **Gettito erario => 1.271 mld euro**
- **Svalutazione calciatori => 25 % - 30%.**

**Fonte: Gazzetta dello Sport, Sporteconomy, Corriere dello sport**

# Crisi d'impresa: *la normativa*

Nell'ambito del Decreto contenente il **Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza**, il Legislatore ha introdotto una **Riforma** delle **attuali procedure concorsuali**, finalizzata alla preventiva emersione della crisi e con l'obiettivo di risanare l'impresa.

In tale contesto assumono rilevanza le **nuove procedure di «allerta»**

# Crisi d'impresa: *la normativa*

Contestualmente sono state apportate una serie di **modifiche al Codice Civile**, tra le quali si evidenziano:

L'obbligo di istituire **assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell'impresa**, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa

L'incremento delle ipotesi in cui nelle **srl** è obbligatorio la **nomina dell'organo di controllo/revisione**

La **previsione di nuovi compiti** (controlli) a carico dei predetti soggetti (sindaci/revisori)

# Crisi d'impresa: *obiettivi della riforma*

## **OBIETTIVI della RIFORMA**

A) Consentire una **diagnosi precoce** dello stato di difficoltà delle imprese

B) **Salvaguardare la capacità imprenditoriale** di coloro che vanno incontro ad un fallimento d'impresa dovuto a particolari contingenze

# Crisi d'impresa: "le innovazioni"

- Si "sostituisce" il termine "fallimento" con l'espressione "liquidazione giudiziale";
- Si "introduce" una definizione di "Stato di crisi", intesa come probabilità di futura insolvenza;
- Si "adotta" un modello processuale per l'accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore, con caratteristiche di particolare celerità;

# Crisi d'impresa: "le innovazioni"

- Si "assoggetta" ai procedimenti di accertamento dello stato di crisi o insolvenza ogni categoria di debitore, esercente un'attività commerciale, agricola o artigianale, con esclusione dei soli enti pubblici;
- Si "prevede" di dare priorità alla trattazione delle proposte che comportano il superamento della crisi assicurando la "continuità aziendale" anche tramite un diverso imprenditore;
- Si "uniforma" e si semplifica la disciplina dei diversi riti speciali previsti dalle disposizioni in materia concorsuale;

# Crisi d'impresa: *"le innovazioni"*

la nuova normativa stabilisce che l'OCRI (Organismo di composizione della crisi e dell'insolvenza) sia costituito presso ciascuna Camera di Commercio, con il compito di:

- ricevere le segnalazioni di indizi della crisi;
- gestire il procedimento di allerta assistendo l'imprenditore, su sua istanza, nel procedimento composizione assistita della crisi;

# Crisi d'impresa: *"le innovazioni"*

➤ la riforma:

- prevede "misure premiali" in favore dell'imprenditore che si è attivato tempestivamente per prevenire l'aggravarsi dello stato di crisi, o che ha presentato domanda di accesso ad una procedura regolatrice della crisi o dell'insolvenza.
- "introduce" un unico modello processuale per l'accertamento dello stato di crisi o dell'insolvenza del debitore.

# Crisi d'impresa: "cause e sintomi"

- Per gestire "una crisi" occorre saper imparare rapidamente, per imparare rapidamente nel corso di una crisi è necessario aver imparato molto tempo prima (Patrick Lagadel)
- Non possiamo pensare che le cose cambiano se continuiamo a fare le stesse cose. (Albert Einstein)

# Ciclo "vitale" dell'azienda:

- **Creazione**: aggregazione ed organizzazione a scopo sinergico degli elementi costitutivi;
- **Evoluzione**: processo di adeguamento, di sviluppo ed implementazione;
- **Decadenza**: progressiva incapacità di rispondere alle sollecitazioni, dell'ambiente e di porre in essere le condizioni per il raggiungimento obiettivi aziendali;
- **Estinzione**: disgregazione del complesso e cessazione attività aziendale.

# Ciclo "virtuale" dell'azienda:

- Fasi positive: l'impresa ha saputo predisporre adeguati meccanismi per fronteggiare momenti di difficoltà, che contribuiscono alla eliminazione delle imprese marginali e determinano una maggiore competitività nel settore;
- Fasi negative: possono avere carattere strutturale e generare "fasi di declino" e "crisi";

# Crisi azienda: "Fase del declino"

➤ **Declino**: rappresenta il momento in cui si manifestano le prime inefficienze ed i primi squilibri economico finanziari

N.B.: - **Erosione** della capacità reddituale dell'azienda;  
- **Indebolimento** Immagine aziendale;  
- **Peggioramento** della qualità ed adeguamento servizi offerti  
- **Deterioramento** rapporto clienti e fornitori  
- **Strategie aziendali** "vincenti" di risanamento aziendale attraverso il processo " giro di boa" (inversione di tendenza turnaround)

# "Fase del declino": Riclassificazione Conto economico"

- Peggioramento del punto di pareggio (Break even point)
- Peggioramento del ROS
- Peggioramento del ROI
- Peggioramento del ROE
- Diminuzione valore aggiunto in rapporto al fatturato
- Aumento dei consumi
- Rallentamento della rotazione del magazzino.

# Degenerazione fase declino: "Crisi"

"**CRISI**" => Degenerazione delle condizioni del "declino" che determina uno stato di elevata instabilità causata da numerosi fattori:

**N.B.:** - **rilevanti** perdite economiche

- **squilibri** dei flussi finanziari
- **diminuzione** della capacità di accesso al => credito
- **drastica riduzione** delle dilazioni di pagamento concesse dai fornitori
- **aumento del fabbisogno** finanziario per coprire il capitale circolante, tensione con i dipendenti
- **perdita di fiducia** da parte dei stakeholders (soggetti coinvolti nel progetto aziendale)
- **incapacità** di adempiere alle obbligazioni aziendali
- **insolvenza**

# Degenerazione fase declino: "Crisi"

## **Crisi Interna =>**

- crisi da "inefficienza" (errato utilizzo di strategie aziendali e di marketing)
- Crisi da "inefficacia" (comportamento negativo della governance)

**Crisi esterna => Crisi da domanda**

# Degenerazione fase declino: "Crisi"

**Crisi "reversibile"** => Processo di risanamento

**Crisi "irreversible"** => Monitoraggio e liquidazione

# Degenerazione fase declino: "Crisi"

**Crisi "traumatiche" => Crisis manager**

**Crisi "gestionali" => Risanamento e ristrutturazione**

# LA CONTINUITA' AZIENDALE

## OBIETTIVO DELLA RIFORMA:

- Soddisfa le aspettative dei soci di capitale e dei prestatori di lavoro
- Equilibrio economico con ricavi  $>$  costi e remunerazione del capitale investito
- Equilibrio monetario di gestione dei flussi tra entrate e uscite

# Crisi d'impresa: *Vantaggi della Riforma*

**Per l'IMPRESA:** l'impresa, in tal modo, ha la possibilità di attuare **misure necessarie per recuperare** l'equilibrio economico-finanziario, ovvero limitare la perdita di capitale;

**Per gli STAKEHOLDERS:** **procedure di allerta tempestiva** possono favorire sia gli interlocutori esterni all'impresa (ad esempio fornitori), sia interlocutori interni ad essa (si pensi ai dipendenti che potrebbero evitare il rischio della perdita di occupazione)

**Per l'INTERO SISTEMA ECONOMICO:** un miglioramento dei tassi di recupero si riflette, ad esempio, in maggiori possibilità di accesso al credito, maggiori investimenti e, in generale, in **una situazione maggiormente performante per le imprese dell'intero sistema economico.**

# Crisi d'impresa: DEFINIZIONI artt. 1 - 2

## CRISI

**Stato di squilibrio economico-finanziario** che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta con inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte, regolarmente, alle obbligazioni pianificate

## INSOLVENZA

**Stato del debitore** che non è in grado di soddisfare, regolarmente, le proprie obbligazioni. Tale stato si manifesta con inadempimenti verso fornitori, banche, dipendenti, erario.

# SCHERMATA GRAFICA EQUILIBRIO AZIENDALE

## Stato Patrimoniale

**ATTIVITA'**

**PASSIVITA'**

IMMOBILIZZAZIONI

DEBITI MEDIO – LUNGO TERMINE

ATTIVITA' CORRENTI (LIQUIDITA',  
RIMANENZE, CR. BREVE, ALTRE ATTIVITA')

PASSIVITA' CORRENTI

**TOTALE ATTIVITA'**

**TOTALE PASSIVITA'**

# **Crisi d'impresa: i cinque momenti determinanti**

**1 Stadio dell'INCUBAZIONE**

**2 Stadio della MATURAZIONE**

**3 Stadio della CRISI CONCLAMATA  
MA ANCORA REVERSIBILE**

**4 Stadio dell'INSOLVENZA  
REVERSIBILE**

**5 Stadio dell'INSOLVENZA  
CONCLAMATA IRREVERSIBILE**

# Crisi d'impresa: i cinque momenti determinanti

1) Stadio dell'**INCUBAZIONE**, nel quale si manifestano **iniziali fenomeni di inefficienza**;

2) Stadio della **MATURAZIONE**, nel quale **si cominciano ad intaccare le risorse aziendali** (cassa e patrimonio) con un contestuale incremento dei livelli di indebitamento;

3) Stadio della **CRISI CONCLAMATA, MA ANCORA REVERSIBILE**, nel quale vengono **intaccati gli equilibri di natura finanziaria** con conseguenti e significative ripercussioni sulla fiducia delle diverse categorie di *stakeholder*;

# Crisi d'impresa: i cinque momenti determinanti

4) Stadio di **INSOLVENZA REVERSIBILE**, nel quale **permane ancora il presupposto della continuità aziendale** e rilevabile solo attraverso l'accesso ad informazioni di dettaglio disponibili alla sola impresa e agli organi di vigilanza;

5) L'ultimo stadio, quello dell'**INSOLVENZA CONCLAMATA IRREVERSIBILE** cui si giunge solo in assenza di tempestive manovre di risanamento attuate nel corso delle precedenti fasi e consiste, appunto, nell'**insolvenza** e nella condizione di **dissesto** manifesta ai terzi

# Crisi d'impresa: "Cause endogene"

## CAUSE ENDOGENE

Inadeguatezza del management

Inadeguatezza del controllo finanziario

Inadeguatezza della gestione della liquidità

Elevati costi

Scarsità delle attività di marketing

Overtrading

Grandi progetti

Politiche finanziarie

Acquisizioni

Politiche finanziarie

Inerzia organizzativa e confusione

# Crisi d'impresa: "Cause esogene"

## CAUSE ESOGENE

Cambiamenti della domanda

Competizione

Sfavorevole evoluzione delle macro-variabili

# Crisi d'impresa: "Anomalie rilevanti"

- 1) Anomalie nei rapporti verso commerciali
- 2) Anomalie rapporti banche e soggetti finanziari
- 3) Anomalie contrattuali
- 4) Anomalie contabili e bilancio
- 5) Anomalie gestionali
- 6) Anomalie erariali

# Crisi d'impresa: *percorso evolutivo*

## CRISI POTENZIALE

Presenza di **prospettive negative** in merito ai flussi di cassa operativi che, se combinati con un elevato livello di debito, a parità di altre condizioni possono spingere sempre più velocemente verso il **punto di crisi**

## CRISI GOVERNABILE

Attività infruttifera della «crisi potenziale», determina il **declino del valore operativo dell'azienda**

## CRISI IRREVERSIBILE

il **valore della liquidazione** risulta essere **superiore al valore di funzionamento**

# **Crisi d'impresa: le procedure di «allerta»**

**Definire gli**

**INDICATORI DELLA CRISI**

**Individuare degli**

**STRUMENTI DI RILEVAZIONE**

**Individuare dei**

**MECCANISMI/ PROCEDURE**

**Definire delle**


**MISURE**

# Crisi d'impresa: le procedure di «allerta»

- Definire degli INDIZI o INDICATORI DELLA CRISI, il cui ricorso consentirebbe di **far scattare l'allarme** attivando l'adozione delle iniziative del caso
- Individuare degli STRUMENTI di rilevazione dei predetti indizi

# Crisi d'impresa: le procedure di «allerta»

- **Individuare** dei **MECCANISMI o PROCEDURE** attraverso cui tradurre (per via di congegni di mero incentivo o invece di innesco più o meno forzoso, nel che è un nodo nevralgico della materia) tale rilevazione in **iniziative dirette a fronteggiare la crisi**, da parte del debitore e/o degli altri portatori degli interessi coinvolti e/o legittimati alla loro tutela, una volta resi destinatari e perciò edotti dei segnali anzidetti



- ciò nel **Codice della Crisi** viene denominata **«Procedura di allerta e composizione assistita della crisi»**

# Crisi d'impresa: le procedure di «allerta»

- **Definire** delle **MISURE** in cui tali iniziative possano o debbano consistere, con riferimento alle procedure di regolazione della crisi già note con l'introduzione di ulteriori procedure
- ciò che la **legge n. 155/2017** e le bozze dei suoi decreti legislativi di attuazione chiamano **«Procedimento di composizione assistita della crisi»**

# **Indici BILANCIO**

## **per valutare il rischio d'impresa**

**INDICE  
INDEBITAMENTO**

**INDICE DI  
STRUTTURA**

**INDICE LIQUIDITÀ  
CORRENTE**

**INDICE LIQUIDITÀ  
IMMEDIATA**

# Indici BILANCIO

## valori ottimali e valori limite


|                                  | SITUAZIONE OTTIMALE      | SEGNALI D'ALLARME        | RISCHIO DEFAULT |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| ■ INDICE DI INDEBITAMENTO        | $1,5 \leq I.I. \leq 2,5$ | $2,5 \leq I.I. \leq 3,5$ | $>3,5$          |
| ■ INDICE DI STRUTTURA            | $1 \leq I.S. \leq 2$     | $= 1$                    | $<1$            |
| ■ INDICE DI LIQUIDITA' CORRENTE  | $\geq 2$<br>$= 2$        | $1,5 \leq I.L.C. \leq 2$ | $<1,5$          |
| ■ INDICE DI LIQUIDITA' IMMEDIATA | $> 2$                    | $= 2$                    | $< 2$           |
|                                  | $> 1$                    | $= 1$                    | $< 1$           |

# Indici BILANCIO

## INDICI INDEBTAMENTO

Esprime il grado di patrimonializzazione dell'azienda.

È dato dal seguente rapporto:



CAPITALE INVESTITO

CAPITALE NETTO

**NB!!**

➡ Il **valore ottimale** di questo indice deve essere compreso tra **1,5 e 2,5**

➡ Per valori **maggiori di 3,5** ➡ ipotesi di **default !!!**

# Indici BILANCIO

## INDICI STRUTTURA

Misura la **capacità di fronteggiare finanziariamente** gli investimenti in **IMMOBILIZZAZIONI**

E' dato dal rapporto:

$$\frac{\text{CAPITALE PROPRIO + DEBITI A M/L TERMINE}}{\text{IMMOBILIZZAZIONI NETTE}}$$

**NB!!**

**Valore > 1** → le fonti di finanziamento coprono parte del capitale circolante


**Valore = 2** → maggiore incidenza delle passività rispetto al capitale proprio

# Indici BILANCIO

## INDICI DI LIQUIDITA' CORRENTE

Esprime la **capacità dell'azienda di far fronte agli impegni di pagamento a breve** con i flussi di cassa generati entro lo stesso periodo, dalle **attività correnti**, comprese le scorte.

È dato dal rapporto:



ATTIVO CORRENTE – DISPONIBILITÀ

PASSIVO CORRENTE

**NB!!**

L'azienda può ragionevolmente ritenere di essere esente dai rischi connessi a problemi di liquidità se l'**attivo corrente supera** adeguatamente il **passivo corrente**

# Indici BILANCIO

## INDICI LIQUIDTA' IMMEDIATA

Esprime la **capacità parziale dell'azienda di far fronte agli impegni finanziari** di breve periodo mediante **disponibilità liquide immediate** (Cassa, c/c bancarie postali) e l'incasso dei crediti a breve e dei titoli, denotando una condizione di **equilibrio finanziario di breve periodo**.

È dato dal rapporto:

$$\frac{\text{ATTIVO CORRENTE} - \text{DISPONIBILITÀ}}{\text{PASSIVO CORRENTE}}$$

# **LA CONTINUITA' AZIENDALE**

- **Art. 2086 – 2° comma c.c. - 2423 – bis c.c. e 2476 – comma 6 c.c.**
- **Art. 375 D. Lgs. N. 14/2019**
- **Decreto liquidità N. 23/2020 art. 5 – 6 -7**

# Continuità aziendale (art. 375)

## Assetto organizzativo

Il co. 2 dell'art. 2086 C.C. (come modificato dall'art. 375 del D.Lgs. 14/19 dal 16/03/2019)

*DISPONE*



«L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un **assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato** alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della **rilevazione tempestiva della crisi** dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di **attivarsi senza indugio** per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il **superamento della crisi** e il **recupero della continuità aziendale**».

# Aspetti sostanziali della crisi e continuità aziendale

## CRISI

ART. 3  
co. 1 e 2

### **CONTRASTO DELLA CRISI attraverso:**

- L'adozione di misure organizzative idonee (CCII);
- Il monitoraggio del rischio e l'attivazione tempestiva degli strumenti di allerta e di composizione assistita volti al superamento della crisi e al recupero della continuità aziendale

ART. 12

### **STRUMENTI DI ALLERTA**

Sono costituiti dagli **obblighi organizzativi** a carico dell'imprenditore e dagli obblighi di segnalazione posti a carico del debitore/impresa e dei creditori qualificati (ADE, INPS, agente della riscossione)

ART. 19

### **COMPOSIZIONE ASSISTITA CRISI**

Il debitore ricerca la soluzione mediante l'ausilio di un **organismo specializzato (l'OCRI)**, volto alla conclusione di accordi con i debitori.

# Aspetti sostanziali della crisi e continuità aziendale

## CRISI

ART. 2  
co. 1  
Lett. a)

### **CONCETTO DI CRISI**

#### **STATO DI SQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO**

- Non necessariamente prodromico dello stato di insolvenza.
- Si manifesta per le imprese come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte, regolarmente, alle obbligazioni pianificate.
- Rende, comunque, probabile, l'insolvenza (intesa come incapacità dell'imprenditore a far fronte alle proprie obbligazioni).

ART. 13

### **DIAGNOSI DELLA CRISI**

Sono previsti specifici indicatori di tipo qualitativo e quantitativo.

# Aspetti sostanziali della crisi e continuità aziendale

|                                       |         |  |
|---------------------------------------|---------|--|
| <u>CONTINUITÀ</u><br><u>AZIENDALE</u> | OIC 11  | <b><u>CONCETTO DI CONTINUITÀ</u></b><br><b><u>AZIENDALE</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>La continuità è sinonimo di <i>funzionalità</i> aziendale</li></ul>                      |
|                                       | ISA 570 | <b><u>PRESUPPOSTO DELLA</u></b><br><b><u>CONTINUITÀ AZIENDALE</u></b> <p>Un'impresa deve essere considerata in grado di continuare a svolgere la propria attività in un prevedibile futuro</p> |

# CONTINUITÀ AZIENDALE: aspetto organizzativo, amministrativo e contabile

## La CONTINUITÀ AZIENDALE



deve essere **garantita** e, di conseguenza, **lo stato di crisi deve essere intercettato tempestivamente**, anche attraverso l'istituzione di:

- un «assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa»

# CONTINUITÀ AZIENDALE:

## aspetto organizzativo, amministrativo e contabile

L' **ASSETTO ORGANIZZATIVO** consiste:

- nell'insieme di regole e procedure volte a garantire la corretta attribuzione del potere decisionale, in termini di capacità e responsabilità

L' **ASSETTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE** consiste:

- nella rilevazione contabile completa, tempestiva e attendibile, che sia in grado di fornire informazioni utili ai fini delle scelte gestionali e della salvaguardia del patrimonio aziendale.

# CONTINUITÀ AZIENDALE: la responsabilità degli amministratori

La **RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI** disciplinata dal novellato **art. 2475 co. 1 C.C.**, per le S.r.l., riguarda specificatamente la **funzione organizzativa** ed è legata:

- alla istituzione di un **adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile**
- anche in funzione della **rilevazione tempestiva della crisi** e della perdita della continuità aziendale
- nonché **all'attivazione, senza indugio**, dell'adozione e dell'attuazione di uno degli strumenti normativi atti a superare la crisi e a recuperare la continuità aziendale.

# CONTINUITÀ AZIENDALE: la responsabilità degli amministratori

## L'art. 2476 co. 6 del C.C. è stato modificato: NUOVA VERSIONE

- “Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.
- L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.
- La rinuncia dell'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali.
- La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria, quando ne ricorrono gli estremi.”

# Crisi d'impresa: dubbi presupposto continuità aziendale



# Crisi d'impresa: dubbi presupposto continuità aziendale

## ISA 570, PAR. A.2

CIRCOSTANZE CHE POSSONO FAR SORGERE DUBBI

SUL PRESUPPOSTO DELLA **CONTINUITÀ AZIENDALE**

### INDICATORI FINANZIARI

- Situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo
- Prestiti a scadenza fissa prossimi alla scadenza in assenza di prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso
- Eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine
- Indizi di cessazione del sostegno finanziario da parte dei creditori
- Bilanci storici o prospettici che mostrano flussi di cassa negativi
- Principali indici economico-finanziari negativi
- Consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività utilizzate per generare flussi di cassa
- Difficoltà nel pagamento dei dividendi arretrati o discontinuità nella distribuzione dei dividendi
- Incapacità di pagare i debiti alla scadenza
- Incapacità di rispettare le clausole contrattuali dei prestiti
- Cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori, passanti dalla concessione di credito al pagamento alla consegna
- Incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti necessari

# Crisi d'impresa: dubbi presupposto continuità aziendale

## ISA 570, Par. A.2

### CIRCOSTANZE CHE POSSONO FAR SORGERE DUBBI SUL PRESUPPOSTO DELLA *CONTINUITÀ* *AZIENDALE*

#### INDICATORI GESTIONALI

- Intenzione della direzione di liquidare l'impresa o di cessare l'attività
- Perdita di membri della direzione con responsabilità strategiche senza una loro sostituzione
- Perdita di mercati fondamentali, di clienti chiave, di contratti di distribuzione
- Comparsa di concorrenti di grande successo

# Crisi d'impresa: dubbi presupposto continuità aziendale

## ISA 570, Par. A.2

### CIRCOSTANZE CHE POSSONO FAR SORGERE DUBBI SUL PRESUPPOSTO DELLA *CONTINUITÀ AZIENDALE*

#### ALTRI INDICATORI

- Capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità ad altre norme di legge
- Procedimenti legali o regolamentari in corso che, in caso di soccombenza, possono comportare richieste di risarcimento cui l'impresa, probabilmente, non è in grado di far fronte
- Modifiche di leggi o regolamenti o delle politiche governative che si presume possano influenzare negativamente l'impresa
- Eventi catastrofici contro i quali non è stata stipulata una polizza assicurativa ovvero la polizza è stata stipulata con massimali insufficienti.

# Balanced Scorecard

## Sistema di misurazione

### DELLA PERFORMANCE AZIENDALE *"CRUSCOTTO DI CONTROLLO"*

N.B. →

➤ Organizzare le attività di tutte le parti dell'azienda "Attorno ad una comune comprensione degli obiettivi della Governance"

N.B. →

➤ Risultano essere soddisfatte le normative sulla "continuità aziendale di cui al D. Lgs. N. 14/2020 e art. 2082 – 2° comma (Srl), art. 2380 – bis e 2381 (Spa), art. 2475 e 25257 (Soc. Persone)

# Balanced Scorecard

## Sistema di misurazione

### DELLA PERFORMANCE AZIENDALE *"BENEFICI"*

- Aiuta ad allineare le misurazioni di performance con la strategia ad ogni livello dell'organizzazione;
- Fornisce al management un quadro completo delle attività operative
- Facilita la comunicazione e la comprensione degli obiettivi e strategie aziendali
- Fornisce un feedback strategico con il mercato di riferimento
- Il sistema di misurazione della performance consente di creare quel legame spesso mancante tra strategia aziendale e azione gestione operativa.

N.B. ➔

# Balanced Scorecard

## Sistema di misurazione

DELLA PERFORMANCE AZIENDALE *"LA MAPPA STRATEGICA"*

N.B. 

- Ricercare le relazioni "causa/effetto" tra efficaci modelli che rappresentano la realtà aziendale e "attivare sinergie" tra i processi di apprendimento a livello organizzativo.

# Balanced Scorecard

## Sistema di misurazione

DELLA PERFORMANCE AZIENDALE *"VISION E STRATEGIE"*

N.B.

- Prospettiva finanziaria => riduzione costi ed aumento clienti
- Prospettiva clienti => migliorare la soddisfazione
- Prospettiva Processi interni => autorizzare la produzione e migliorare i rapporti con i clienti
- Prospettiva apprendimento e crescita => aumentare la motivazione dei collaboratori e dipendenti

VISION



OBIETTIVI E STRATEGIE



Imperativi di creazione del valore

Prospettiva  
finanziaria

Prospettiva  
dei clienti

Prospettiva  
apprendim  
ento e  
crescita

Prospettiva  
processi  
interni

Fattori critici di successo

Indicatori di performance

Valori target e piani azione dei  
manager

# 1) Prospettiva finanziaria

N.B.

- Comprende le tradizionali misure economiche – finanziarie;
- Gli indicatori evidenziano la positività e/o negatività delle scelte compiute della governance;
- Il controllo area finanziaria verifica le aspettative degli azionisti/soci e determina il grado di "appetibilità" dell'azienda nei confronti dei soci azionisti

# 1) Prospettiva finanziaria "indicatori"

N.B.

- ROE
- Analisi margine contribuzione
- Leva operativa – finanziaria
- Indice flussi economico – finanziario
- Tasso crescita ricavi e utili
- Valore attuale netto (VAN)
- EVA

## 2) Prospettiva "clienti"

N.B.

➤ Comprende tutti gli indicatori che quantificano la capacità dell'azienda a soddisfare le esigenze dei clienti:

**Indicatori =>**

Lagging misurano il grado di successo delle azioni aziendali;

Leading misurano le azioni in corso finalizzate al raggiungimento obiettivo aziendale

## 2) Prospettiva "clienti"

**Indicatori => Lagging**

N.B.

- Quota di mercato
- Tasso fidelizzazione
- Soddisfazione cliente
- Tasso di crescita aziendale

## 2) Prospettiva "clienti"

### Indicatori => Leading

N.B.

- Valutazione prodotti in base all'opinione esterna dai clienti allo scopo di generare la soddisfazione

### 3) Prospettiva "Processi interni"

- Delineare una linea di sviluppo tenendo conto della spinta del mercato e esigenze bisogni/soddisfazione clienti
- **Indicatori efficienza**
- Misura di produttività
- Misura degli sprechi
- **Indicatori efficacia**
- Capacità di raggiungere gli obiettivi aziendali sia dal punto di vista della clientela che dell'impresa

## 4) Prospettiva

# "Apprendimento e crescita"

N.B.

- Capacità dell'azienda di migliorare innovando per creare nuovi progetti aziendali
- **Indicatori**
- Grado di soddisfazione dipendenti
- Tasso fedeltà dipendenti
- Livello di formazione dipendenti
- Livelli eccellenza sistemi informativi

# "Costruzione" del sistema della performance aziendale

❖ Vision aziendale =>  
determinazione degli obiettivi  
e strategie d'impresa

# "Costruzione" del sistema della performance aziendale

## ❖ Creazione del valore =>

- Prospettiva finanziaria
- Prospettiva clienti
- Prospettiva apprendimento e crescita
- Prospettiva processi interni

# "Costruzione" del sistema della performance aziendale

## ❖ Fattori critici di successo =>

- Rappresentare azioni specifiche da intraprendere
- Obiettivi di creazione di valore
- Misurazione degli obiettivi

# "Costruzione" del sistema della performance aziendale

- ❖ **Indicatori di performance** =>
- Determinano i fattori di successo aziendali
- Tali indicatori vengono confrontati con i dati aziendali

# "Costruzione" del sistema della performance aziendale

N.B.

- ❖ Indicatori di performance =>
  - **Indicano se la presentazione aziendale risulta essere:**
    1. Eccellente
    2. Accettabile
    3. Scadente

# "Costruzione" del sistema della performance aziendale

N.B.

- ❖ Valori di target e azioni manager/amministratori =>
  - Vengono fissati i target e obiettivi da raggiungere per ciascun "parametro di performance"
  - Ogni singolo obiettivo sarà assegnato alla responsabilità di manager/amministratore

## Sistema di misurazione della performance aziendale => continuità aziendale

❖ Determina "azioni" di profondità strategica che hanno al "centro" la conservazione della continuità aziendale e possano garantire all'impresa di evolversi insieme al mercato

N.B. 

Vengono soddisfatte le previsioni normative di cui all'art. 2682 – 2° comma (Srl), art. 2380 – bis e 2381 c.c. (Spa), art. 2475 e 2457 (Soc. persone)

# Bilancio d'esercizio e "Impatto Covid – 19"

## **Decreto Liquidità D. Legge N. 23/2020**

- ▶ Art. 5 => Rinvio Codice crisi d'impresa;
- ▶ Art. 6 => Disapplicazione art. 2446 – 2447 c.c.
- ▶ Art. 7 => Continuità aziendale neutralizzazione Bilanci 2019 – 2020;

**Codice Crisi d'impresa => art. 5 D. Legge n. 23/2020 => Rinvio 01/09/2021**

- **L'art. 5 del D. Legge 23/2020 determina:**
  - Entrata in vigore codice crisi d'impresa dal 15 agosto 2020 al 01 settembre 2021;
  - Tale proroga non riguarda le previsioni art. 389 comma 2 che fissava al 16 marzo 2019 le norme relative ai Gruppi d'impresa
  - Tale proroga non intacca le norme inerenti la disciplina transitoria pendenti alla data del 01 settembre 2021
- N.B.: => Con lo slittamento del nuovo codice Crisi d'impresa al 01/09/2021 i sindaci e/o revisori non saranno chiamati a svolgere alcuna attività.

# Disapplicazione norme "riduzione capitale per perdite" e "scioglimento società" => art. 6 D. Legge 23/2020

- Riduzione del capitale per perdite (art. 2446, 2447, 2482 – bis, 2482 – ter c.c.) in relazione a: perdite superiori ad 1/3 del capitale sociale; perdite che portano il capitale sociale al di sotto del limite legale;
- Scioglimento della società causa riduzione/perdita capitale sociale art. 2484 e 2545 duodecies c.c.

**N.B.!! Efficacia temporale** => dal 09 aprile 2020 – al 31 dicembre 2020.

# CONTINUITA' AZIENDALE

Art. 7 D. Legge N. 23/2020

1) **Continuità aziendale** => art. 7 D. Legge  
23/2020

**Finalità** => evitare valutazioni sulla continuità aziendale e neutralizzazione dei bilanci 2019 e 2020 derivanti emergenza COVID-19

# 1) Continuità aziendale => art. 7 D. Legge 23/2020

## **PRESENZA presupposto di continuità**

- a. Non ci sono incertezze (es. gdo o settore medicale), occorre citare nell'informativa esistenza COVID-19 sottolineando che l'emergenza pandemica non impatta;
- b. Ci sono incertezze (es. settore industriale), si indica nell'informativa quali sono stati incertezze e le misure che l'impresa sta adottando (per esempio, cig, moratorie ecc).

# 1) Continuità aziendale => art. 7 D. Legge 23/2020

## **ASSENZA presupposto di continuità**

- a. Se legata agli effetti del COVID-19, in linea con il D.L. 23/2020, il bilancio è predisposto mantenendo i valori in continuità e dando informativa di applicazione della deroga in nota integrativa;
- b. Se non legata agli effetti del COVID-19, quindi già antecedente al 23 febbraio 2019, il bilancio è predisposto per mezzo dell'utilizzo dei principi "deformati", e in base alle indicazioni contenute nell'Oic 11

## 2) CONTINUITA' AZIENDALE

### ➤ 2.1) Continuità aziendale → art. 2086 comma 2, c.c.

Il nuovo "codice della crisi di impresa" (D. Lgs. N. 14/2019), con l'introduzione dell'articolo 2086. comma 2, cod. civ., ha introdotto l'obbligo per tutti gli imprenditori che operano in forma societaria o collettiva di "istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi di impresa e il recupero della continuità aziendale".

L'organo amministrativo delle società, a prescindere dalle dimensioni dell'impresa e dalla presenza dell'organo di controllo o di revisione nominato ai sensi del nuovo articolo 2477, comma 2, lettera c) cod. civ., dovrà adeguare in breve tempo l'assetto organizzativo amministrativo e contabile dell'impresa, e renderlo idoneo al monitoraggio dell'equilibrio economico e finanziario e alla salvaguardia della continuità aziendale.

## 2) CONTINUITA' AZIENDALE

➤ 2.2) Continuità aziendale → art. 2423 bis comma 1, c.c.

- La valutazione delle voci di bilancio deve essere fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività, tenendo conto del fatto che l'azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito (art. 2423-bis, comma 1, n. 1).
- In particolare, in fase di preparazione del bilancio, la "direzione aziendale" deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.
- Se dalla valutazione prospettica, emergono significative incertezze in merito a tale capacità, l'organo di governo dovrà darne evidenza in nota integrativa fornendo adeguate e chiare informazioni relativamente:
  - ai fattori di rischio;
  - alle assunzioni effettuate;
  - alle incertezze identificate;
  - ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze.

## 2) CONTINUITA' AZIENDALE

### ➤ 2.3) Continuità aziendale → Procedure OIC 11

La nozione di "**continuità aziendale**" è contenuta nell'OIC11 il quale dispone che:

*"Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, nella nota integrativa dovranno essere chiaramente fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze.*

➤ *Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale".*

### 3) Principio della Revisione ISA 570 : → "Mancanza del presupposto di continuazione dell'attività"

Per una puntuale valutazione del presupposto della "continuità aziendale" è d'obbligo riferirsi al citato "Principio di Revisione ISA 570".

Tale principio introduce una serie di indicatori che devono essere presi in esame dal revisore:

- **indicatori finanziari**: la situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo, indicazioni di cessazione del sostegno finanziario da parte dei finanziatori e altri creditori, bilanci storici o prospettici che mostrano *cash flow* negativi ed incapacità di saldare i debiti alla scadenza, incapacità nel rispettare le clausole contrattuali dei prestiti (*covenants*);
- **indicatori gestionali** la perdita di amministratori o di dirigenti chiave senza riuscire a sostituirli, la perdita di mercati fondamentali, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti;
- **altri indicatori** fattispecie di cui agli artt. 2446 e 2447 del Codice civile (riduzione per perdite del Capitale sociale di oltre un terzo o al di sotto dei limiti legali, contenziosi legali e fiscali che, in caso di soccombenza, potrebbero comportare obblighi di risarcimento che l'impresa non è in grado di rispettare, modifiche legislative o politiche governative dalle quali si attendono effetti sfavorevoli all'impresa).

## 4) Principio di revisione ISA - Continuità aziendale: "Valutazione del revisore"

Il principio di revisione ISA 570 sottolinea che nel valutare l'adeguatezza dell'informativa resa dagli amministratori in bilancio, il "revisore" considera se le informazioni fornite richiamano in modo esplicito l'attenzione degli stakeholder, sulla possibilità che l'impresa non sia in grado di continuare a realizzare le proprie attività e far fronte alle proprie passività durante il normale corso della sua attività.

Gli elementi che il revisore potrà riscontrare nella "valutazione del presupposto della continuità aziendale" risultano elementi: sufficienti, significativi ed incerti, inappropriati.

## 4) Principio di revisione ISA - Continuità aziendale: "Valutazione del revisore"

### ➤ 4.1) Elementi "sufficienti"

- **"non esistono dubbi"** sulla continuità aziendale, le eventuali incertezze rilevate dagli amministratori non risultano essere significative e non generano dubbi sulla continuità aziendale, perciò il giudizio sul bilancio sarà positivo;
- **"esistono dubbi"** sulla continuità aziendale ma il presupposto è appropriato anche in presenza di una incertezza significativa. In questo caso il revisore deve valutare se l'informativa di bilancio è appropriata e se descrive adeguatamente i principali eventi e circostanze che fanno sorgere dubbi sulla continuità aziendale e se evidenzia chiaramente che esiste una **incertezza significativa**:
- se l'informativa è **adeguata** il revisore esprime un **giudizio senza rilievi ma con richiamo d'informativa**, cioè deve inserire nella propria relazione un paragrafo d'enfasi dopo il giudizio sul bilancio, per richiamare l'attenzione del lettore sull'informativa stessa;
- se l'informativa **non è adeguata** il revisore esprime un **giudizio con rilievi o un giudizio negativo** nel caso in cui gli effetti derivanti dalla inadeguatezza dell'informativa siano così rilevanti da rendere inattendibile il bilancio.

## 4) Principio di revisione ISA - Continuità aziendale:

### "Valutazione del revisore"

#### ➤ 4.2) Elementi "significatività ed incertezze"

Quando il presupposto della continuità aziendale è soggetto a "**molteplici significative incertezze**", il revisore può anche concludere, in casi estremi, di non essere in grado di esprimere un giudizio sul bilancio nel suo complesso, in considerazione delle interazioni e del possibile effetto cumulato delle incertezze, anche qualora il revisore abbia ottenuto sufficienti ed appropriate evidenze di revisione sulle asserzioni relative alle singole incertezze.

## 4) Principio di revisione ISA - Continuità aziendale: "Valutazione del revisore"

### ➤ 4.3) Elementi "con presupposti inappropriati"

Quando esistono "dubbi" tali sulla continuità aziendale per cui il presupposto è inappropriato:

- Se il bilancio è stato predisposto presupponendo la continuità, in questo caso il giudizio del revisore sarà negativo;
- Se il bilancio è stato predisposto con criteri 'alternativi' (es.: liquidazione):
- viene fornita adeguata informativa: il revisore esprime un giudizio senza rilievi,
- non viene fornita adeguata informativa, il revisore esprime un giudizio con rilievi o un giudizio negativo nel caso in cui gli effetti derivanti dalla inadeguatezza dell'informativa siano così rilevanti da rendere inattendibile il bilancio.

## Decreto rilancio => D.L. N. 34/2020 – Legge 4077/2020:

- Art. 38 – 2° comma quater
- Principi OIC 11 paragr. 23 - 24

**N.B.:** Deroga alla prospettiva della continuità aziendale di cui all'art. 2423 – bis c.c.

**N.B.:** Tale deroga deve essere illustrata al numero 1) della Nota Integrativa che riguardi i criteri di valutazione adottati

## Decreto rilancio => D.L. N. 34/2020 – Legge 4077/2020:

In base al comma 2 art. 38 quater nei bilanci che chiudono al 31 dicembre 2020 le società possono applicare la deroga se:

- 1) Nel bilancio chiuso alla data del 31 dicembre 2019 la società non si è avvalsa della "deroga" prevista dall'art. 7 comma 2 Legge 40/2020 in quanto esisteva continuità aziendale.
- 2) Nel bilancio alla data del 31 dicembre 2019 sussisteva la continuità aziendale perché la società si era avvalsa in tale bilancio della deroga prevista dall'art. 7 – comma 2 Legge 40/2020

# INDICI DELLA CRISI

Art. 13 D. Lgs. N. 14/2019

# STRUMENTI DI RILEVAZIONE



1. Comma 1, presenta gli indicatori della crisi negli squilibri reddituali – economici – patrimoniali
2. Comma 2, presenta gli indici della crisi quali Patrimonio netto e DSCR
3. Comma 3, la via alternativa degli indici personalizzati

# INDICI CRISI di Società Commerciale (Art. 13)

- **INDICATORE CARDINE:** capacità dell'impresa di far fronte con i flussi di cassa agli impegni verso i creditori
- **INDICI** che misurano la SOSTENIBILITÀ DEGLI ONERI DI INDEBITAMENTO con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare
- **INDICI** che misurano l'ADEGUATEZZA DEI MEZZI PROPRI rispetto ai MEZZI DI TERZI
- **RITARDI NEI PAGAMENTI** *reiterati* e *significativi* (ART. 24)

# INDICI CRISI di Società Commerciale

INDICI CHE MISURANO LA SOSTENIBILITÀ DEGLI ONERI DI INDEBITAMENTO CON I FLUSSI DI CASSA CHE L'IMPRESA È IN GRADO DI GENERARE:

DEBT SERVICE

COVERAGE RATIO



FLUSSO DI CASSA

---

ONERI FINANZIARI + QUOTA CAPIATALE

# INDICI CRISI di Società Commerciale

INDICI che misurano l'ADEGUATEZZA DEI  
MEZZI PROPRI rispetto ai MEZZI DI TERZI



PATRIMONIO NETTO

---

TOT. PASSIVO – (FONDI RISCHI E SPESE + FONDO TFR + RATEI E  
RISCONTI PASSIVI)

# INDICI CRISI di Società Commerciale

## INDICATORI DI CRISI



### RITARDI NEI PAGAMENTI

reiterati e significativi,

anche sulla base di quanto previsto all'art. 24

DEBITI PER RETRIBUZIONI scaduti da almeno 60 gg per un ammontare pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni

DEBITI VERSO FORNITORI scaduti d almeno 120 gg per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti

# OBBLIGO DI SEGNALAZIONE degli ORGANI DI CONTROLLO (Art. 14)

PROCEDURA di:

**ALLERTA  
INTERNA**



PROCEDURA di:

**ALLERTA  
ESTERNA**

# OBBLIGO NOMINA ORGANI DI CONTROLLO

## OBBLIGO NOMINA ORGANI DI CONTROLLO

ART. 2477 Introduzione  
commi 2 – 3  
(Art. 2 bis Decreto  
Crescita D.L. 32/19 –  
Legge 58/19)

**NB**

Società **che supera** per 3 esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:

- **ATTIVO SITUAZIONE PATRIMONIALE** → **4 MLN Euro**
- **TOTALE RICAVI:** → **4 MLN Euro**
- **Dipendenti medi occupati nell'esercizio:** → **20 unità**

# **POTERI-DOVERI** del Collegio Sindacale e/o Organo di controllo

**Prevenzione dello stato di squilibrio economico-finanziario e patrimoniale**, mediante l'adozione di strumenti organizzativi che siano capaci di **rilevare ex-ante** il rischio a seconda delle dimensioni e della tipologia dell'attività d'impresa

**Rilevazione tempestiva dei segnali di criticità**

**Individuazione di idonei rimedi da adottare per fronteggiare la crisi**

**Vigilanza** sulla corretta esecuzione materiale del programma ideato per superare le criticità ed evitare l'insolvenza

**Collegio Sindacale  
e/o Organo di Controllo:  
procedura «ALLERTA INTERNA»**

**VALUTARE** costantemente che  
l'assetto organizzativo dell'impresa  
sia adeguato, che sussista l'equilibrio  
economico-finanziario e quale sia il  
prevedibile andamento della gestione

**SEGNALARE**  
**immediatamente** all'organo  
amministrativo l'esistenza  
di «**fondati indizi di crisi**»

# Collegio Sindacale e/o Organo di Controllo: procedura «**ALLERTA INTERNA**»

In presenza di fondati **INDIZI DI CRISI**




il revisore, ovvero l'organo di controllo deve immediatamente darne informazione all'organo amministrativo.

La **COMUNICAZIONE** deve rispettare specifici requisiti di **SOSTANZA**, di **FORMA** e di **TERMINI**.

Ciò significa che la **segnalazione deve essere MOTIVATA**, e quindi, è necessario che **la sussistenza dello stato di crisi** sia **CIRCOSTANZIATA** e che vengano richiamati gli «**indizi**» a tal fine rilevati (cioè gli indici).

# Collegio Sindacale e/o Organo di Controllo: procedura «**ALLERTA INTERNA**»

La **COMUNICAZIONE**  
deve essere



- redatta in **forma scritta**
- **trasmessa tramite Pec o con altri mezzi** che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione
- deve prevedere un **congruo termine**, non superiore a 30 giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle **soluzioni individuate** e alle **iniziative intraprese** per superare lo stato di crisi.

# Collegio Sindacale e/o Organo di Controllo: procedura «**ALLERTA ESTERNA**»

In caso di **CONDOTTA OMISSIVA** o di **INERZIA** dell'organo amministrativo ovvero in caso di **MANCATA ADOZIONE** nei successivi **60 giorni delle misure ritenute necessarie** per superare lo stato di crisi



■ Il revisore o il sindaco è tenuto ad adottare la c.d. «**procedura di allerta esterna**», informando **SENZA INDUGIO** l'organismo di composizione della crisi e dell'insolvenza (**OCRI**).

■ In tale eventualità si dovranno ***fornire tutti i dati utili anche in violazione dell'obbligo di segretezza.***

# Collegio Sindacale e/o Organo di Controllo: procedura «**ALLERTA ESTERNA**»

■ Il Codice prevede, inoltre, *in caso di segnalazione tempestiva all'OCRI*, la **deresponsabilizzazione dell'organo di controllo** per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successive alla segnalazione.

■ Con la **DENUNCIA all'OCRI**, la norma, pertanto, introduce una **protezione dal rischio di contestazioni di responsabilità risarcitorie per culpa in vigilando** sugli atti gestori degli amministratori posti in essere successivamente alla segnalazione.

# INDICATORI DI CRISI

**PRESENZA INDICATORI DI CRISI**

**ORGANO DI CONTROLLO/REVISORE/SOCIETÀ DI REVISIONE**

*SEGNALAZIONE a:*

**ORGANO AMMINISTRATIVO**

COMUNICAZIONI  
SOLUZIONI INDIVIDUATE  
INIZIATIVE INTRAPRESE

MANCATA/INADEGUATA  
RISPOSTA  
MANCATA ADOZIONE  
MISURE SUPERAMENTO  
CRISI

**SEGNALAZIONE  
all'OCRI**

# **ART. 15 OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DI CREDITORI PUBBLICI QUALIFICATI**

**AGENZIA  
ENTRATE**

**INPS**

**AGENZIA  
ENTRATE  
RISCOSSIONE**

# ART. 15 OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DI CREDITORI PUBBLICI QUALIFICATI

## CONTROLLI ESTERNI

```
graph TD; A[CONTROLLI ESTERNI] --> B[AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE]; A --> C[AGENZIA ENTRATE]; A --> D[INPS];
```

### AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE

#### SOGLIA:

somma dei crediti iscritti a ruolo superiore a:

- € 500.000 per le ditte individuali;
- € 1.000.000 per le società

#### AGENZIA ENTRATE

(Modifica Decreto correttivo del 18/10/2020) debito Iva scaduto e non versato

#### SOGLIA IVA:

- € 100.000 => V. Aff. Modello Unico anno precedente non è superiore ad un 1.000.000 mln;
- € 500.000 => V. Aff.  $\leq$  10.000.000 mln;
- € 1.000.000 => V. Aff.  $>$  10.000.000 mln.

### INPS

#### SOGLIA:

ritardo nel versamento dei contributi previdenziali di almeno la metà dei contributi maturati nell'anno precedente, con un minimo di € 50.000

# INDICATORI DI CRISI

**PRESENZA DEBITI SCADUTI**



**CREDITORE PUBBLICO QUALIFICATO**



*SEGNALAZIONE a:*

**DEBITORE**



**ESTINZIONE**  
**REGOLARIZZAZIONE**



**MANCATA**  
**ESTINZIONE O**  
**REGOLARIZZAZIONE**



**SEGNALAZIONE**  
**all'OCRI**

# Crisi d'impresa

## **ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI**

### **ART. 16**

# **OCRI – Organismi di Composizione della Crisi**

## **ART. 16**

|                                    |   |   |
|------------------------------------|---|---|
| <b>COMPITI</b>                     | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Gestire la fase dell'allerta per tutte le imprese</li><li>▪ Gestire l'eventuale procedimento di composizione assistita della crisi per le imprese diverse da quelle minori ( o imprese "sotto soglia").</li></ul> |   |
| <b>COMPETENZA<br/>TERRITORIALE</b> | In base alla sede dell'impresa  |   |
| <b>COMPOSIZIONE</b>                | Referente   | ✓ Segretario della Camera di Commercio o un suo delegato                        |
|                                    | L'ufficio del referente   | ✓ Apparato costituito dal personale e di mezzi messi a disposizione della CCIAA |
|                                    | Collegio degli esperti  | ✓ Nominato di volta in volta per il singolo affare                              |

# Crisi d'impresa

## **AUDIZIONE DEL DEBITORE ART. 18**

# AUDIZIONE DEL DEBITORE

## ART. 18

Sia in caso di  
**SEGNALAZIONE**  
che in caso di  
**ISTANZA DEL  
DEBITORE**

**NB!!**

L'OCRI  
convoca  
nei 15  
giorni dalla  
ricezione il  
debitore

L'audizione  
dovrà  
essere:  
riservata e  
confidenziale

# AUDIZIONE DEL DEBITORE

## ART. 18

### ESITO AUDIZIONE

SEGNALAZIONE  
INFONDATA

ARCHIVIAZIONE

SEGNALAZIONE  
FONDATA

1) MISURE SOLUZIONE  
CRISI

2) COMPOSIZIONE  
ASSISTITA CRISI

# Crisi d'impresa

**COMPOSIZIONE  
ASSISTITA CRISI  
ART. 21**

# **COMPOSIZIONE ASSISTITA CRISI**

## **LE POSSIBILI SITUAZIONI**

**Omologazione della ristrutturazione del debito**

**Omologazione di concordato preventivo**

**Apertura liquidazione giudiziale**

**Debitore non assume nessuna iniziativa:  
segnalazione al P.M. per richiesta apertura  
liquidazione giudiziale**

# Crisi d'impresa

## **MISURE PREMIALI ART. 25**

# MISURE PREMIALI

Il **nuovo «codice della crisi»** ha acquisito piena consapevolezza della problematica relativa alle situazioni di crisi e ha previsto **MISURE PREMIALI** a favore dell'imprenditore che assuma ***tempestivamente*** l'iniziativa e acceda alla procedura di composizione.

# MISURE PREMIALI

## MISURE PREMIALI

Durante la procedura di composizione assistita della crisi e fino alla sua conclusione **gli interessi** che maturano **sui debiti tributari dell'impresa sono ridotti alla misura legale.**

**Le sanzioni tributarie** per le quali è prevista l'applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell'ufficio che le irroga **sono ridotte alla misura minima** se il **termine per il pagamento scade dopo la presentazione dell'istanza** di cui all'art. 19, co. 1, o della domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza.

Della procedura di composizione assistita della crisi sono ridotti della metà nelle eventuale procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza successivamente aperta.

# MISURE PREMIALI

## MISURE PREMIALI

La **proroga del termine** fissato dal giudice ai sensi dell'art. 44 per il deposito della proposta di concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti è pari al doppio di quella che ordinariamente il giudice può concedere, se l'organismo di composizione della crisi non ha dato notizia di insolvenza al P.M. ai sensi dell'art. 22.

La **proposta di concordato preventivo** in continuità aziendale concorrente con quella da lui presentata **non è ammissibile** se il professionista incaricato attesta che la proposta del debitore assicura il soddisfacimento dei creditori chirografari in misura non inferiore al 20% dell'ammontare complessivo dei crediti.